

n. 14/2022 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI TRIESTE**

**Sezione Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott. Daniele VENIER - Presidente rel.

dott. Francesco Saverio MOSCATO Giudice

dott.ssa Monica PACILIO Giudice

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA  
promosso con ricorso depositato in data 29/03/2023 da  
**SPINNATO ALESSIO** (c.f. SPNLSS84B09G723B)

e

**FROLA MARTA ROSARIA** (c.f. FRLMTR89S62F839U)

entrambi con l'assistenza del gestore dott. STEFANO RAVO, designato dall'OCC presso la  
Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia

esaminati gli atti;

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 9.5.2023, tenutasi innanzi al  
giudice delegato;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

premesso che i signori Alessio Spinnato e Frola Marta Rosaria hanno chiesto, ai sensi dell'art.  
268, co. 1 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di  
apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni;

rilevato che la proposizione di un unico ricorso è giustificata dal rapporto di coniugio e di  
convivenza matrimoniale tra i due ricorrenti (v. art. art. 66, co. 1 CCII, che consente ai membri  
di una stessa famiglia, come i coniugi, di presentare – in caso di convivenza o di

sovraindebitamento che ha origine comune - un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento);

considerato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3 CCII, in quanto i ricorrenti sono residenti a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC (gestore designato dott. Stefano Ravo), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo stata cancellata dal registro delle imprese in data 31.1.2021 l'impresa individuale "Le Mille bolle blu di Frola Marta" da quest'ultima precedentemente esercitata (v. all. 16);
- che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché i loro patrimoni (più avanti quantificati) non consentono, stante il complessivo valore, la soddisfazione delle obbligazioni assunte, e di seguito elencate:

**PROSPETTO RICOGNITIVO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA (importi in Euro)**

	Spinnato A	Frola M.R.	Nucleo fam.	Note
AGENZIA DELLE ENTRATE / RISCOSSIONE		21.091,71		
AGENZIA DELLE ENTRATE / RISCOSSIONE		2.783,00		residuo da rateizzazione n. 74737 in corso

AGENZIA DELLE ENTRATE / RISCOSSIONE		3.584,93		residuo da rateizzazione n. 73930 in corso
AGENZIA DELLE ENTRATE / RISCOSSIONE		1.015,01		residuo da rateizzazione n. 73790 in corso
I.FI.VE.R. SPA - Istit. Fin.rio Veneto Romagn.	26.860,00			79 rate mensili residue - trattenuta 1/5
IBL Banca - Ist. Bancario del Lavoro Spa	32.767,73			ipotesi di estinzione al 31/03/2023 - trattenuta 1/5
COMPASS Gruppo Mediobanca	4.962,28			ipotesi di estinzione al 02/03/2023
MEDIOCREDITO DEL FRIULI V.G.			2.714,29	Rimborso contributo su acq. 1^ casa poi venduta
Comar Enrico P.I.		16.049,11		. Importo dovuto come da atto di precetto 26/03/2019
T.C.T. SRL		7.228,71		
Taucer Fulvia		6.759,04		
Idrocalor s.r.l.		3.345,00		

Spese condominiali arretrate		458,46		
TARI 2017 Comune di Monfalcone		1.647,00		
TARI 2016 Comune di Monfalcone		2.021,00		
<b>TOTALE</b>	<b>64.590,01</b>	<b>65.982,97</b>	<b>2.714,29</b>	

**TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA DEL NUCLEO FAMILIARE: Euro 133.287,27**

oltre al debito a titolo di compensi dovuti all'OCC e al liquidatore, esposti in complessivi Euro 5.210,00

osservato, invero, quanto all'attivo liquidabile, che nel ricorso i debitori hanno indicato la sola quota della retribuzione mensile del sig. Spinnato eccedente il fabbisogno mensile del nucleo familiare, pari a Euro 1.995,00, quota pari a Euro 245,00 (essendo la retribuzione netta, al lordo delle trattenute per cessione e delega del quinto dello stipendio, di Euro 2.240,00 circa) cui sono stati aggiunti Euro 205,00 mensili (recuperati attraverso riduzioni di spese correnti e l'eventuale incremento della retribuzione dello Spinnato derivante dalle partecipazioni di missioni all'estero<sup>1</sup>), per 54 mensilità, durata prevista della procedura;

rilevato che, sentita all'udienza del 9.5.2023, la sig. Frola ha dichiarato che attualmente sta lavorando in base a contratto a tempo determinato per 5 mesi, rinnovato ad aprile 2023, percependo una retribuzione mensile di Euro 1.400,00;

osservato che, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), non sono compresi nella liquidazione “*gli stipendi ... e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia*”;

---

<sup>1</sup> Il sig. Spinnato è militare di carriera con il grado di caporal maggiore capo scelto

considerato pertanto che dev'essere acquisito all'attivo l'ammontare delle retribuzioni percepite dai due ricorrenti che eccede l'importo destinato al mantenimento personale e familiare, importo che si stima congruo indicare in quello - quantificato dagli stessi - di Euro 1.995,00, con le precisazioni, da un lato, che l'eccedenza graverà sulle due retribuzioni in modo proporzionale rispetto alla loro misura (attualmente l'ammontare totale è pari a Euro 3.640,00, di cui il 61,5% costituito dallo stipendio dello Spinnato e il 38,5% della Frola; l'eccedenza, attualmente pari a Euro 1.645,00 graverà quindi per Euro 1.011,67 sullo stipendio del primo e per Euro 633,33 su quello della seconda), posto che le masse attive e passive debbono rimanere distinte (art. 66, co. 3 CCII), e dall'altro che, in caso di sopravvenuta cessazione del rapporto lavorativo della sig. Frola, l'eccedenza rispetto alla somma di Euro 1.995,00 sarà calcolata sul solo stipendio del sig. Spinnato;

rilevato che i due debitori hanno richiesto l'esclusione dall'attivo liquidabile delle due autovetture, la prima - Citroen C4, intestata a entrambi - in quanto necessaria al sig. Spinnato per recarsi a lavorare da Trieste a Opicina, la seconda, in quanto, pur intestata alla sig. Frola, utilizzata quotidianamente dai di lei genitori, che si recano da Monfalcone, ove risiedono, a Trieste per attendere ai due figli minori dei ricorrenti, nelle ore in cui questi ultimi sono impegnati al lavoro;

ritenuto che l'istanza possa essere accolta, tenuto conto della pignorabilità relativa ex art. 515, co. 3 c.p.c. dell'autovettura necessaria a recarsi al lavoro, e considerato che l'acquisizione della seconda autovettura priverebbe i ricorrenti dell'ausilio dei nonni materni, rendendo necessario il ricorso a *baby sitter* a pagamento, con aggravio dei costi per il fabbisogno familiare e riduzione delle utilità destinate ai creditori;

rilevato che, in considerazione della natura liquidatoria della presente procedura, avente a oggetto la generalità dei beni dei debitori, all'infuori di quelli espressamente stabiliti dall'art. 268, co. 4 CCII, il saldo attivo del conto corrente n. 101233355 presso Unicredit, intestato al sig. Spinnato, pari a Euro 17.701,41 circa alla data del 28.2.2023, va acquisito all'attivo, all'infuori dell'importo di Euro 1.995,00, pari al fabbisogno mensile familiare;

rilevato, invece, che vanno esclusi dall'attivo i saldi dei rimanenti rapporti bancari e postali intestati alla sig. Frola, e del libretto di risparmio postale cointestato, attesa la loro esiguità;

considerato, infine, che la natura concorsuale della presente procedura comporta l'assoggettamento alla falcidia, comune a tutti i crediti chirografari, pure dei crediti di I.FI.VE.R. S.p.a. e di IBL Banca S.p.a., cui accedono le rispettive trattenute e cessione del

quinto dello stipendio, le quali cessano di esplicare effetto dalla data della presente sentenza, risultando a quest'ultima inopponibile, posto che la cessione di un credito futuro produce effetti nel momento in cui sorge il credito che ne forma oggetto, e quindi, nella specie, nel momento in cui sorge il diritto del ricorrente a vedersi corrisposti i singoli ratei di stipendio; prima di tale momento la cessione non può avere effetti traslativi del diritto, in quanto quest'ultimo non esiste ancora; conseguentemente, la parte residua dei debiti da restituzione del finanziamento va inclusa tra i debiti che compongono il passivo, risultando soggetta – per il principio della *par condicio creditorum* - al trattamento previsto per i rimanenti crediti concorsuali;

rilevato quindi che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

#### **P.Q.M.**

visto l'artt. 270 CCII

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei signori SPINNATO ALESSIO (c.f. SPNLSS84B09G723B) e FROLA MARTA ROSARIA (c.f. FRLMTR89S62F839U);

2) **nomina** Giudice Delegato il dott. Daniele Venier;

3) **nomina** liquidatore il dott. STEFANO RAVO;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

5) **dispone** che siano esclusi dalla liquidazione i seguenti beni:

- il saldo attivo del conto corrente intestato alla sig. Frola con Credit Agricole
- il saldo attivo del rapporto "Postepay Evolution" intestato alla sig. Frola
- il saldo attivo del libretto di risparmio postale intestato a entrambi i debitori
- le due autovetture indicate in ricorso

- l'importo di Euro 1.995,00 depositato sul conto corrente n. 101233355 presso Unicredit, intestato al sig. Spinnato, con acquisizione alla procedura di liquidazione controllata della somma eccedente tale importo

- i redditi da lavoro dipendente dei due ricorrenti nella misura pari, complessivamente, a Euro 1.995,00 mensili, con obbligo degli stessi di versare mensilmente al liquidatore, e in misura proporzionale, le somme eccedenti detti importi

6) **dispone** che il liquidatore:

a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;

b) notifichi la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCI, alla formazione del passivo;

f) entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCI;

h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

7) dà atto che dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

8) dichiara inopponibili alla procedura, a decorrere dalla data della presente sentenza, le trattenute e cessioni operate sulla retribuzione del sig. Alessio Spinnato, in favore di I.FI.VE.R. S.p.a. e di IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.a., disponendone, per l'effetto, la cessazione.

**Si notifichi ai ricorrenti e al liquidatore.**

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/05/2023.

Il Presidente estensore  
dott. Daniele Venier